



CONTROLLO CINGHIALE

Normativa aggiornata al 28 febbraio 2014



Normative

CONTIENE:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 31 Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Deliberazione n. 640 del 6 agosto 2013 - Disciplina per il controllo del cinghiale in Provincia di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Secondo Protocollo d'intesa per il controllo del cinghiale in Provincia di Trento

ASSOCIAZIONE CACCIATORI TARENTINI

Regolamento di gestione del controllo del cinghiale



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24

Art. 31

Controllo della fauna

1. Su proposta del comitato faunistico provinciale la Giunta provinciale può vietare o ridurre, su tutto o parte del territorio provinciale, la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 29, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie e altre calamità.
2. Il comitato faunistico provinciale su parere dell'osservatorio faunistico provinciale può disporre - per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche - l'abbattimento o la cattura di fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata. Tale controllo faunistico è esercitato dagli agenti preposti alla vigilanza ovvero dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone, purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio, secondo le indicazioni del comitato faunistico provinciale.
3. *omissis*
4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, determina, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le specie non comprese nell'allegato II della citata direttiva che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le condizioni nonché le modalità di cattura e di abbattimento. Nel quadro della disciplina dei controlli previsti dalla presente legge, l'assessore provinciale competente in materia di caccia trasmette annualmente ai competenti organi statali una relazione informativa sullo stato di attuazione del presente comma ⁽²⁴⁾.

⁽²⁴⁾ Articolo così modificato dall'art. 14 della l.p. 26 agosto 1994, n. 2 e dall'art. 32 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3. Per la determinazione sulle specie abbattibili nel 1998 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 28 agosto 1998, n. 9455 (b.u. 8 settembre 1998, n. 37).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comitato Faunistico Provinciale

Deliberazione n. 640

OGGETTO: Servizio Foreste e fauna – Ulteriore integrazione della disciplina per il controllo del cinghiale

L'anno 2013, il giorno 6 agosto, ad ore 14.30, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito il Comitato Faunistico Provinciale, presso la Sala Riunioni del Servizio Foreste e Fauna, in Trento, Via G.B. Trener n. 3.

Sono presenti i Signori:

Mellarini Tiziano	Presidente
Zanin Maurizio	Vicepresidente
Rizzardi Lino	Membro titolare
Merz Sergio	“
(dalle 15.09)	“
Zibordi Filippo	“
Pizzini Giorgio	“
Vettorazzi Roberto	“
Moltrer Diego	“
Nicolini Severino	“
Bortolotti Mario	“
Costanzi Carlo	“
Pedrin Paolo	“
Negra Osvaldo	“
Dapor Roberto	Membro supplente
Morandini Carlo Zalin	“
Vinante Romano	“
Sottovia Lucio	“
(dalle 15.35)	“

Sono assenti i Signori:

Membro titolare	“
Dagostin Fabrizio	“
Maurina Claudio	“
Rizzoli Anna Paola	“
Boso Fernando	“
Nones Mauro	“

Assiste il segretario, dott. Claudio Groff, è presente il dott. Giovannini, direttore dell'Ufficio faunistico.

In data 27 giugno 2013 il Comitato Faunistico Provinciale modificava ed integrava da ultimo la disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di Trento, con propria deliberazione n. 631.

Alla luce di quanto emerso nel corso della stessa riunione del 27 giugno u.s., ed in particolare di quanto evidenziato da parte dell'ACT, si propone di integrare in un paio di ulteriori passaggi la citata disciplina. Ciò avuto riguardo da un lato all'opportunità di legare l'eventuale esclusione di cacciatori dalla possibilità di effettuare il controllo sul cinghiale esclusivamente a violazioni in materia di caccia e non generiche, dall'altro all'opportunità di prevedere una semplificazione amministrativa burocratica delle modalità di controllo straordinario nella forma individuale (articolo 15). Su queste richieste di modifica il Servizio Foreste e fauna ha svolto gli approfondimenti necessari, richiesti dal presidente del Comitato nel corso della riunione del 27 giugno u.s., ritenendole ammissibili.

Sul testo aggiornato in questo senso dal Servizio sono stati acquisiti per le vie brevi gli ulteriori pareri favorevoli dell'Osservatorio Faunistico Provinciale e di ISPRA che hanno confermato la non sostanzialità delle modifiche.

Infine il testo dell'intera disciplina,

modificata come sopra evidenziato e di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è stato messo ai voti per l'approvazione da parte del Comitato nella nuova versione.

Tutto ciò premesso

Il Comitato faunistico provinciale:

vista la L.P. n. 24/91 e s.m., recante "Norme sulla protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia";

vista la propria deliberazione n. 631 del 27 giugno 2013 concernente la disciplina per il controllo del cinghiale;

visti gli atti citati in premessa e quanto emerso in sede di discussione;

con 14 voti favorevoli e 2 astenuti, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare la nuova disciplina concernente il controllo del cinghiale, il cui testo è ripreso nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Allegato 1.

IL SEGRETARIO
dott. Claudio Groff

IL VICEPRESIDENTE
dott. Maurizio Zanin

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Disciplina del controllo del cinghiale nella provincia di Trento

Acronimi:

CFT	Personale di vigilanza venatoria del CFT
GG	Personale tecnico dipendente dall'EGC con qualifica Guardia Giurata
Pers.VV	CFT + GG
EGC	Ente Gestore della Caccia
TD	Tecnico Distretto Faunistico dipendente dall'EGC
SFF	Servizio Foreste e Fauna
SA	Servizio Agricoltura

TITOLO I

Generalità

Art. 1

Finalità

La presente disciplina regola l'attività di controllo del cinghiale nella provincia di Trento, con la finalità di:

1. contenere l'impatto delle popolazioni di cinghiali, dove queste sono presenti in maniera consolidata, al di sotto di una soglia compatibile con il normale svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre componenti dell'ecosistema;
2. evitare l'insediamento della specie nel restante territorio provinciale.

Art. 2

Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica all'intero territorio provinciale.

Art. 3

Zonizzazione territoriale

Il territorio provinciale è suddiviso in due zone, come individuate nella cartografia

di cui all'allegato A della presente disciplina.

Nell'area A è perseguita la finalità di cui al punto 1 dell'art. 1 di questa disciplina. Tale area è di seguito chiamata "Area di controllo".

Nell'area B è perseguita la finalità di cui al punto 2 dell'art. 1 di questa disciplina. Tale area è di seguito chiamata "Area a densità zero".

Qualora si verificino situazioni nuove e al momento non prevedibili, al fine di assicurare una maggior efficacia nell'azione di controllo, è demandata al SFF la facoltà di apportare modifiche alla zonizzazione che coinvolgano ambiti contigui all'attuale area di controllo.

Art. 4

Prelievo

La caccia alla specie cinghiale è sospesa in provincia di Trento.

I prelievi sono effettuati per controllo ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 della L.P. n. 24/91.

Art. 5

Vincolo di applicabilità

L'applicabilità della presente disciplina è subordinata alla stipula del protocollo d'intesa di cui all'art. 18 e al pieno adempimento di quanto in esso previsto.

TITOLO II

Monitoraggio

Art. 6

Finalità

La Provincia Autonoma di Trento in-

dirizza ed esercita l'attività di controllo sulla base del monitoraggio rivolto a quantificare e qualificare lo status delle popolazioni di cinghiale nonché l'impatto dallo stesso esercitato sulle attività agricole e sul patrimonio ambientale.

Art. 7

Dati raccolti

Viene garantita la raccolta e l'analisi delle informazioni relative a:

- sforzo ed esito del prelievo per controllo;
- rinvenimento di carcasse;
- dati relativi al singolo capo abbattuto o rinvenuto morto (sesso/età/dati biometrici/stato sanitario... annotati su una scheda biometrica concordata fra SFF e EGC);
- segnalazioni di danno e interventi di risarcimento/ripristino;
- iniziative di prevenzione.

In relazione alla consistenza dei nuclei di animali, alle condizioni ambientali e ad aspetti organizzativi, vengono attivate altre metodiche di monitoraggio. In particolare si richiama:

- rilievo indici di presenza raccolti in modo occasionale;
- utilizzo di trappole fotografiche posizionate su punti di foraggiamento.

TITOLO III

Rendiconto

e programmazione attività

Art. 8

Rapporto di attività e relazione programmatica

Con riferimento all'area di controllo, l'EGC predispone annualmente e conse-

gna al SFF, entro il termine del 31 gennaio:

- un rapporto di attività che raccoglie le azioni gestionali dallo stesso attivate nell'anno solare precedente e fra queste:
 - danni (quantificazione, qualificazione e localizzazione);
 - indennizzi e ripristino (quantificazione, qualificazione e localizzazione);
 - descrizione, efficienza ed efficacia dello sforzo di controllo attivato;
 - abbattimenti effettuati (numero/sesso/età, periodi e localizzazione);
 - interventi ed esiti dei monitoraggi;
 - descrizione delle dinamiche dei nuclei e loro distribuzione territoriale.
- una relazione programmatica nella quale sono presentati gli interventi gestionali previsti per l'anno solare entrante e fra questi:
 - individuazione delle situazioni di particolare criticità;
 - previsione di massima sull'entità degli abbattimenti;
 - entità minima di capi che s'impegna a prelevare, distinta per quadrimestri dell'anno e per raggruppamenti di Riserve di Caccia che ospitano i principali nuclei di popolazione;
 - ambiti territoriali ove è previsto lo sviluppo di iniziative di prevenzione.

Il SFF provvede a fornire annualmente al SA copia dei Rapporti annuali di attività e ad acquisire eventuali valutazioni funzionali ad orientare l'azione di controllo in relazione alle problematiche inerenti i danni accertati.

TITOLO IV

Controllo del cinghiale

Art. 9

Soggetto responsabile

Zona di controllo

Nella zona di controllo l'intervento è demandato all'EGC che svolge un'azione coerente con le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati dal presente provvedimento.

Nella zona di controllo il CFT interviene:

al verificarsi di situazioni di incolumità e sicurezza pubblica, emergenza;

qualora si verifichino situazione di particolare criticità (ad esempio danni consistenti/estesivi) e l'intervento dell'EGC, sollecitato dal SFF, non risulti sufficiente o adeguato.

Zona a densità zero

Nelle zone a densità zero il controllo è effettuato esclusivamente dal Pers. VV.

Art. 10

Abilitazione al controllo

Il controllo del cinghiale, oltre che dal Pers.VV, è esercitato da cacciatori abilitati, definiti di seguito "controllori", che siano stati designati dall'EGC ai sensi dell'articolo 11.

L'abilitazione si consegue attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dal SFF avvalendosi della Scuola di Formazione ambientale, forestale e faunistica.

L'accesso al corso è subordinato ai seguenti tre requisiti:

1. essere in possesso del permesso annuale di diritto o di aggregato in una Riserva di caccia rientrante nella zona di controllo;
2. aver esercitato l'attività venatoria in

- provincia di Trento per un periodo minimo di 3 anni anche non consecutivi;
3. non essere incorso in trasgressioni alla L.P. n. 24/'91 nel corso degli ultimi 5 anni in cui ha esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento.

Sono riconosciute equipollenti le abilitazioni che permettono l'esercizio del controllo o dell'attività venatoria, conseguite presso altre regioni o province, opportunamente documentate, a condizione che venga sostenuto un corso integrativo inerente la normativa provinciale.

Art. 11

Individuazione controllori

Nell'ambito dei soggetti abilitati ai sensi del precedente articolo, l'EGC provvede ad individuare, con una designazione scritta nominativa, i soggetti incaricati di effettuare il controllo.

A tal fine l'EGC:

- provvede ad individuare e adottare un regolamento per responsabilizzare i controllori designati al raggiungimento delle finalità individuate in questa disciplina anche attraverso la previsione di forme di compartecipazione, anche economica, al ristoro dei danni come disciplinato con l'art.17 nonché attraverso la definizione dei casi di sospensione e revoca dell'incarico al controllo;
- comunica periodicamente alla Provincia l'elenco dei controllori designati alle scadenze temporali e nei modi che verranno fissati nel protocollo d'intesa di cui all'art. 18;
- ha facoltà discrezionale di modificare l'elenco dei controllori nominalmente designati in relazione alle esigenze operative, all'attività esercitata del controllore, al rispetto degli accordi stipulati con il controllore designato.

Art. 12

Revoca dell'abilitazione

Il SFF revoca l'abilitazione al controllo del cinghiale:

- nei casi sanzionati dall'art. 30, comma 1, della L. n. 157/92;
- nei casi sanzionati dall'art. 46, comma 1, della L.P. n. 24/91 lettere a), b), c), d), e), f), l), m);
- nei casi sanzionati dall'art. 46, comma 1, della L.P. n. 24/91 lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni. Le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del D.P.G.P. 17/11/92 n.16-69/LEG. lettere a), c), d).
- nei casi sanzionati dall'art. 46, comma 1, della L.P. n. 24/91 lettera s), limitatamente alle violazioni relative alla disciplina del controllo del cinghiale;
- al controllore che viola le disposizioni della presente disciplina;
- al controllore che esercita l'attività di controllo privo della designazione da parte dell'EGC.

Il controllore a cui è stata revocata l'abilitazione non può accedere ai corsi per riacquisirla per un periodo minimo di 5 anni.

La revoca dell'abilitazione al controllo del cinghiale è sempre esclusa nei casi di autodenuncia. Per autodenuncia di intende la presa coscienza da parte del cacciatore della violazione commessa e la comunicazione tempestiva del fatto al personale di vigilanza.

Art. 13

Mezzi di controllo

Il controllo del cinghiale da parte dei controllori designati, in possesso dei documenti previsti dall'art. 22 della L.P. n. 24/91, è realizzabile unicamente con armi a canna rigata e con calibro minimo

pari a quello individuato dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia al cervo. È auspicabile l'utilizzo di munizioni atossiche in sostituzione di quelle contenenti piombo.

Ciascun operatore dovrà recarsi all'appostamento o alle poste assegnate con il fucile scarico e in custodia. Il controllore potrà allontanarsi dall'appostamento con il fucile solamente per verificare l'esito del tiro e comunque dovrà rimanere nelle immediate vicinanze (50 metri) dal punto di sparo.

Il Pers. VV interviene nell'azione di controllo senza limitazioni di forme, tempi e modalità.

Art. 14

Ferimento di un animale

Nel caso in cui un controllore accerti di aver ferito un capo provvede ad effettuare una scrupolosa ricerca del selvatico. Il controllore deve avvisare immediatamente il rettore o il suo delegato nonché gli agenti di vigilanza dell'avvenuto ferimento. Per le operazioni di ricerca il feritore deve avvalersi di cani del Pers. VV, ovvero esclusivamente di cani riconosciuti idonei a tale scopo da parte dell'EGC. Le uscite di verifica dell'eventuale ferimento, per la ricerca e per il recupero dei capi feriti, anche con l'uso del fucile, devono essere denunciate secondo le modalità previste per la denuncia di uscita dalle Prescrizioni tecniche. Nell'azione di ricerca del capo ferito il controllore feritore può portare l'arma.

Art. 15

Tecniche e modalità di controllo

I controllori sono autorizzati a intervenire con le seguenti modalità:

Ordinarie

- a) controllo individuale da appostamento fisso;

b) controllo individuale esercitato in concomitanza con la caccia agli altri ungulati da appostamento fisso e in forma vagante.

Straordinarie

- a) girata;
- b) cerca;
- c) appostamento fisso (controllo collettivo e controllo individuale);
- d) cattura nei chiusini.

Modalità ordinarie

Controllo individuale da appostamento fisso

È esercitato dal controllore:

- nel periodo primaverile estivo, dalla data stabilita dalle prescrizioni tecniche per la caccia al cervo e al capriolo, al 30 giugno; nel periodo autunnale dalla data stabilita dalle prescrizioni tecniche per la caccia al cervo e al capriolo al 31 dicembre;
- nell'orario giornaliero previsto per la caccia agli altri ungulati;
- nel rispetto delle prescrizioni e divieti previsti dall'art. 38 della L.P. n. 24/91, fatta eccezione per il divieto di cui alla lettera i) del comma 1 (cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve) che non trova applicazione in questa disciplina.
- tutti i giorni della settimana ad esclusione del martedì e venerdì;

Controllo individuale esercitato da appostamento fisso e in forma vagante in concomitanza con la caccia agli altri ungulati

È limitato esclusivamente ai casi in cui il controllore stia esercitando l'attività venatoria connessa alla disponibilità di capi d'ungulato a livello individuale e di riserva.

È esercitato dal controllore nei periodi e nell'orario individuati per il controllo individuale da appostamento fisso e in

forma vagante, nel limite dei **3 giorni** in settimana secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche.

Il controllore:

- effettua la preventiva denuncia di uscita e la denuncia di abbattimento secondo le modalità stabilite dalle vigenti prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento, utilizzando la modulistica di cui all'allegato B;
- tiene a disposizione del Pers. VV il capo per le 24 ore successive all'abbattimento al fine di acquisire il certificato di origine e la scheda biometrica; ciò non è richiesto al controllore che conferisca il capo a un centro di controllo.

L'appostamento di controllo è attivato rispettando la disciplina vigente che riguarda l'allestimento di appostamenti di caccia agli altri ungulati.

Modalità straordinarie

Le modalità straordinarie:

- possono essere attivate in qualsiasi periodo dell'anno qualora il controllo ordinario non risulti sufficiente a raggiungere gli obiettivi individuati all'art. 1.
- sono utilizzate esclusivamente sotto stretta vigilanza di un GG che coordina le operazioni e effettua la denuncia di abbattimento, fatto salvo il caso del controllo individuale da appostamento fisso.

L'EGC predispone e inoltra al SFF con preavviso di almeno 5 giorni la proposta di esercizio di attività di controllo con modalità straordinaria con relativo programma di attività, vistata dal TD ad attestazione della condivisione tecnica della proposta.

Il programma di attività contiene le seguenti informazioni di dettaglio:

- per girata, appostamento fisso nella modalità collettiva e cerca, le zone operative/appostamenti/percorsi, le date e l'orario delle uscite, il GG coordinatore; il GG registrerà per ogni uscita il numero e il nominativo dei controllori coinvolti e, a richiesta, fornirà tali informazioni al CFT;
- per appostamento fisso nella modalità individuale le zone operative/appostamenti e le date delle uscite;
- per i chiusini il loro numero e la precisa collocazione, i periodi di attivazione, la scadenza dei controlli, il GG coordinatore.

La presentazione del programma di attività, esclusivamente per gli interventi in esso previsti, sostituisce la denuncia di uscita fatto salvo il controllo individuale da appostamento fisso.

Il SFF:

- esprime un parere preventivo vincolante sulla proposta; la mancata espressione del parere entro il termine di preavviso sopraccitato è da intendersi quale parere positivo alla proposta di esercizio dell'attività di controllo;
- può limitare, differire o sospendere il programma di attività in relazione al possibile impatto negativo delle azioni programmate sulle altre specie selvatiche e sull'esercizio di attività tecniche, economiche o ricreative.

Nelle situazioni eccezionali non programmabili, temporalmente limitate (max 3 gg continuativi), in cui vi sia necessità d'intervento urgente, è data facoltà all'EGC d'intervenire nel controllo con modalità straordinaria senza acquisire il preventivo parere del SFF; in questi casi l'EGC:

dovrà darne preventiva comunicazione alla Stazione forestale competente per territorio, dettagliando modalità,

zona d'intervento, controllori coinvolti e GG coordinatore;

non appena ultimato l'intervento, relazionerà al SFF, anche solo per via telematica, in merito alle motivazioni, alle modalità e agli esiti dell'azione di controllo dallo stesso esercitata.

Un eventuale altro intervento con carattere di eccezionalità e non programmabilità sulla medesima area, non può essere attivato prima che sia decorso un mese dal termine dell'intervento precedente.

Girata

- deve essere attivata negli orari previsti per la caccia di selezione agli ungulati dalla L.P. n. 24/'91 (*da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto*);
- i controllori sono dislocati sulle poste all'interno del perimetro di una zona d'intervento precedentemente individuata e indicata nel programma di attività;
- i controllori intervengono in numero minimo di 4 e massimo di 8 unità, escluso il conduttore del cane e il GG coordinatore;
- è autorizzato l'impiego di un unico cane limiere;
- tutti i partecipanti alla girata dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità.

Cerca

- può essere attivata anche al di fuori degli orari previsti per la caccia di selezione agli ungulati dalla L.P. n. 24/'91;
- si effettua lungo percorsi individuati nel programma di attività;
- è consentito l'utilizzo di fonti luminose;
- in ogni unità operativa (equipaggio nel caso di impiego di veicolo) deve essere presente un GG.

Appostamento fisso (controllo collettivo)

- può essere attivato anche al di fuori degli orari previsti per la caccia di selezione agli ungulati dalla L.P. n. 24/’91;
- si effettua da appostamenti posti in località individuate nel programma di attività;
- è consentito l’utilizzo di fonti luminose unicamente per illuminare la zona adiacente all’appostamento adibito al controllo;
- deve essere presente un GG che coordina e controlla un numero massimo di 5 unità operative. GG e controllori devono essere tra loro in contatto uditivo;
- tutti i partecipanti dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità.

Appostamento fisso (controllo individuale)

- può essere attivato anche al di fuori degli orari previsti per la caccia di selezione agli ungulati dalla L.P. n. 24/’91 esclusivamente per il momento serale: nel periodo primaverile-estivo fino a due ore dopo l’ora del tramonto indicata nelle prescrizioni tecniche e nel periodo autunno-invernale fino a tre ore dopo l’ora del tramonto indicata nelle prescrizioni tecniche;
- oltre l’orario stabilito dalle prescrizioni tecniche per la caccia agli altri ungulati è consentito l’utilizzo di fonti luminose unicamente per illuminare la zona adiacente all’appostamento adibito al controllo. Per l’utilizzo di fonti luminose il controllore deve essere coadiuvato da altro controllore abilitato e incaricato;
- è obbligatoria la denuncia di tutti i colpi sparati oltre l’orario stabilito dalle prescrizioni tecniche per la caccia agli altri ungulati entro le ore 9.00 del giorno successivo. La denuncia dei colpi sparati va fatta sia al rettore che al

- Pers VV. La denuncia di abbattimento va effettuata nei modi previsti per il controllo in modalità ordinaria;
- l’uscita di controllo individuale da appostamento fisso deve essere effettuata, previa denuncia di uscita, quale azione di controllo unica e non abbinata ad altre attività di caccia ovvero il controllore e l’eventuale accompagnatore non possono effettuare uscite di caccia agli altri ungulati nel periodo della giornata in cui effettuano l’uscita di controllo (uscite di caccia agli altri ungulati con specifiche denunce di uscita);
 - i partecipanti dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità;
 - l’attività può essere svolta senza la presenza del GG.

Chiusini

- i recinti di cattura sono forniti di meccanismo di autoscatto attivato dalla preda con relativo segnale di allarme;
- l’abbattimento dei capi catturati può essere effettuato solo con la presenza del GG.

Il controllore tiene a disposizione del Pers.VV il capo per le 24 ore successive all’abbattimento al fine di acquisire il certificato di origine e la scheda biometrica, salvo che il capo non sia coferito a un centro di controllo.

Art. 16

Foraggiamento

- Il foraggiamento è consentito per periodi temporali limitati e per i seguenti fini:
- supportare l’azione di controllo attrahendo gli animali presso i punti di abbattimento o cattura;
 - attenuare i danni sulle colture in essere (azione dissuasiva).

Non è ammesso foraggiamento finalizzato a sostenere/incrementare la consistenza della specie.

Al fine di contribuire alla prevenzione dei danni, in alternativa o in aggiunta al foraggiamento, possono essere realizzate colture a perdere.

Nella zona di controllo il foraggiamento è attivabile dal Pers. VV e dai controllori, mentre nella zona a densità zero è attivabile esclusivamente dal Pers. VV.

Nella zona di controllo l'attività di foraggiamento viene programmata all'interno della relazione programmatoria di cui all'art. 8.

Nella zona di controllo i punti di foraggiamento:

- sono concordati con il Rettore della Riserva di caccia;
- distano almeno 200 m fra loro;
- sono riforniti esclusivamente con prodotti di origine vegetale non elaborati.

Nell'individuare la posizione dei siti di foraggiamento nell'intero territorio provinciale verrà tenuto conto della necessità di non provocare un aggravamento:

- dei danni alle colture agricole o ad ambienti di particolare pregio naturalistico;
- delle problematiche riferibili alla sicurezza viaria (impatti della fauna selvatica con i veicoli) o della tensione sociale relazionata alla possibile frequentazione dei siti da parte di altre specie, quali l'orso bruno.

Al fine di contenere i danni e rischi sopra citati il SFF può disporre la sospensione o l'interruzione dell'azione di foraggiamento su singoli siti di controllo.

TITOLO V

Danni e prevenzione

Art. 17

Concorso dell'EGC

L'EGC della provincia di Trento concorre con la Provincia all'indennizzo e negli interventi di prevenzione dei dan-

ni alle colture agricole provocati dal cinghiale.

L'EGC integra l'intervento provinciale realizzato ai sensi di quanto previsto all'art. 33 della L.P. n. 24/91 limitatamente agli eventi che si verificano nella zona di controllo.

All'EGC compete:

- nel caso del danno ammesso a finanziamento dalla Provincia, la partecipazione all'indennizzo per una quota del 30% dell'importo complessivo del danno; la modalità e i termini di versamento di tale quota saranno individuati nel protocollo di cui all'art. 18.

L'EGC può intervenire:

- nel caso di danno che non raggiunge l'importo minimo ammissibile a finanziamento fissato dalla Provincia (2.000 € per frutteti e vigneti e 1.000 € per tutte le altre colture) con interventi di ripristino effettuabili con manodopera non specializzata prestata a titolo di volontariato dai cacciatori abilitati al controllo o attraverso terzi;
- con l'allestimento e la gestione di opere di prevenzione dei danni proprie, nonché fornite da Soggetti terzi, limitatamente alla tipologia mobile e ad impiego temporaneo (ad esempio recinzioni elettriche).

Art. 18

Protocollo d'intesa

Il dettaglio delle procedure relative ai procedimenti d'indennizzo, ripristino e prevenzione dei danni che vedono la partecipazione dell'EGC, l'individuazione delle modalità e del Soggetto incaricato di dirimere eventuali controversie fra utenti e EGC e fra la Provincia e l'EGC, nonché le ricadute in caso di mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali, è rimandato ad un apposito protocol-

lo d'intesa, propedeutico all'applicazione della presente disciplina, da stipularsi fra Provincia (SFF e SA) e EGC.

In relazione al carattere di sperimentaltà della disciplina del controllo del cinghiale, il primo protocollo d'intesa non potrà vincolare le parti per un periodo superiore ai due anni.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 19

Destinazione dei capi abbattuti

Ogni esemplare abbattuto dovrà essere sottoposto a visita ispettiva veterinaria da parte della competente Autorità sanitaria.

La spoglia dei cinghiali abbattuti dai cacciatori, dopo aver superato con esito favorevole il controllo veterinario, è trattenuta da questi ultimi esclusivamente per autoconsumo. I medesimi soggetti assumeranno a proprio carico le spese veterinarie e altri eventuali oneri.

I capi abbattuti dal Pers. VV sono trasferiti presso un centro di lavorazione della selvaggina per poi essere ceduti, previa ricevuta, a Istituti di beneficenza o assistenza. Sono diversamente distrutti i capi non ritirati.

Art. 20

Rilievo biometrico

Ciascun esemplare abbattuto o rinvenuto morto è sottoposto a rilievo biometrico effettuato dal Pers. VV o dal Rettore della Riserva di caccia o suo delegato, purché persona appositamente individuata e formata.

I dati raccolti vanno registrati sulla scheda biometrica.

Art. 21

Mandibole

Ai fini dell'inoltro al Comitato faunistico provinciale - Sottocomitato per la verifica dell'osservanza dei programmi di prelievo degli ungulati, entro le date annualmente stabilite per la consegna dei trofei degli altri ungulati, le mandibole ripulite dei capi abbattuti, con allegato certificato di origine, saranno consegnate:

- dai controllori al Rettore della Riserva di caccia interessata;
- dai GG, limitatamente agli abbattimenti effettuati nell'area di controllo, al Rettore della Riserva di caccia interessata;
- dal Pers. VV all'Ufficio Distrettuale Forestale territorialmente competente, fatto salvo il caso precedente.

Dopo l'apposita valutazione, la mandibola del cinghiale abbattuto rimane a colui che ha eseguito l'abbattimento, salvo l'obbligo della consegna al SFF, su richiesta di questo ultimo.

Art. 22

Aziende Faunistico Venatorie

Nell'ambito dell'area di controllo, nel territorio di competenza i cacciatori autorizzati dal titolare delle Aziende Faunistico Venatorie (lettera c) comma 1 dell'art. 6 della L.P. n. 24/91) hanno la possibilità di esercitare il controllo al cinghiale.

Per poter esercitare tale attività gli stessi debbono possedere l'abilitazione al controllo conseguita attraverso le modalità di cui all'art. 10 della presente disciplina.

Si applicano in questo caso, per quanto compatibili, i criteri, le modalità, gli obblighi nonché le ricadute in caso d'inadempienze, fissati dalla presente disciplina.

Nell'ambito della singola Azienda Faun-

sitico Venatoria le attività che la presente disciplina affida ai GG, sono intese affidate all'incaricato del servizio di vigilanza venatoria per la medesima Azienda.

L'Azienda Faunisto Venatoria:

- fornisce al Servizio Foreste e fauna, entro i termini temporali di cui all'art. 8, le informazioni necessarie all'annuale rendicontazione e programmazione dell'attività;
- è tenuta ad adeguare la propria attività agli indirizzi contenuti nel programma annuale di attività e alle indicazioni eventualmente fornite dal Servizio Foreste e fauna.

Art. 23

Disposizioni finali e transitorie

La presente disciplina trova applicazione a decorrere dalla data di appro-

vazione del protocollo d'intesa previsto all'art.18. Fino a tale data restano ferme le disposizioni vigenti.

In Allegato B è riportata la modulistica di cui alla presente disciplina (denuncia di uscita, denuncia di abbattimento, denuncia dei colpi sparati, certificato di origine); la scheda biometrica sarà concordata fra SFF e EGC.

ALLEGATI

Allegato A

Zonizzazione del territorio

Allegato B

Modulistica (denuncia di uscita, denuncia di abbattimento, certificato di origine)



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE
DENUNCIA DI USCITA

Riserva di caccia: _____

Cacciatore: _____ **Esperto**
(Nome e Cognome) (barrare con una X)

Specie che intende cacciare: (barrare con una X)

Capriolo
Cervo
Mufone
Camoscio

Gallo Forcello
Coturnice
volpe

Intervento di controllo: (barrare con una X)

Cinghiale

Zona/e: _____

Data della denuncia _____ ora _____

Accompagnatore _____
(Nome e Cognome)

Firma del cacciatore _____

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE
DENUNCIA DI ABBATTIMENTO CINGHIALE

Mese		
Gennaio	Maggio	Settembre
Febbraio	Giugno	Ottobre
Marzo	Luglio	Novembre
Aprile	Agosto	Dicembre

Giorno						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

secco

Classe

piccolo rosso subadulto adulto

Riserva _____

Località _____

Modalità

Ordinaria Controllore _____

Straordinaria Guardiacaccia _____

Data della denuncia _____ ora _____

Luogo di conservazione del capo (indirizzo) _____

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE
DENUNCIA DEI COLPI SPARATI

Mese		
Gennaio	Maggio	Settembre
Febbraio	Giugno	Ottobre
Marzo	Luglio	Novembre
Aprile	Agosto	Dicembre

Giorno						
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Riserva _____

Località _____

Controllore _____

Accompagnatore _____

Colpi sparati _____ ora _____

Note _____

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Secondo protocollo d'intesa relativo alla disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento

Acronimi:

ACT	Associazione Cacciatori Trentini
EGC	Ente Gestore della Caccia (Associazione Cacciatori Trentini)
SA	Servizio Agricoltura
SFF	Servizio Foreste e Fauna
CFT	Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento

Premesso che:

- la L.P. 24/91 all'art. 31 prevede che il Comitato faunistico provinciale, su parere dell'osservatorio faunistico provinciale, per alcune finalità fra le quali la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e la tutela del suolo, possa disporre l'abbattimento o la cattura di fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata. Attribuisce tale compito agli agenti preposti alla vigilanza ovvero ai conduttori e proprietari dei fondi o ad altre persone, purché in possesso della licenza per l'esercizio venatorio, secondo le indicazioni del Comitato faunistico provinciale;
- la L.P. 24/91 all'art 33 prevede che la Provincia possa corrispondere un indennizzo a chi ha subito danni da parte della fauna selvatica alle coltivazioni agricole, al patrimonio forestale, zootecnico. Rimanda quindi ad una deliberazione della Giunta provinciale la definizione dei casi, criteri e modalità per la concessione dell'indennizzo. Nel medesimo articolo è prevista la possibilità che la Giunta provinciale possa concedere contributi per iniziative atte prevenire i danni causati dalla fauna selvatica;
- con deliberazione n. 1062 del 7 maggio 2010 (modificata con D.G.P. 2345 del 24 ottobre 2013) la Giunta provinciale ha approvato i criteri, le modalità e le procedure per la concessione degli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e dei contributi in conto capitale per interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole;
- a seguito di accordi preliminari intercorsi fra i firmatari del presente protocollo, il Servizio Foreste e fauna ha sottoposto a valutazione del Comitato faunistico provinciale la nuova Disciplina di controllo del cinghiale in provincia di Trento, dopo aver acquisito il parere positivo dell'Osservatorio faunistico provinciale (verbale di data 25 ottobre 2011) ai sensi di quanto previsto al comma 2 art. 31 della LP 24/91;
- con deliberazione n. 603 del 21 novembre 2011 e s.m. (ultima modifica deliberazione n. 640 del 6 agosto 2013) il Comitato faunistico provinciale ha approvato tale Disciplina di controllo del cinghiale;
- ai sensi di quanto previsto nella citata deliberazione del Comitato faunistico provinciale:
 - l'applicabilità della Disciplina di controllo del cinghiale è subordinata alla stipula del presente protocollo d'intesa (art. 5);

- il presente protocollo d'intesa, prope-
deutico all'applicazione della nuova
Disciplina di controllo del cinghiale
fissa il "*dettaglio delle procedure rela-
tive ai procedimenti d'indennizzo, ri-
pristino e prevenzione dei danni che
vedono la partecipazione dell'EGC,
l'individuazione delle modalità e del
Soggetto incaricato di dirimere even-
tuali controversie fra utenti e EGC e fra
la Provincia e l'EGC, nonché le ricade-
dute in caso di mancata ottemperanza
agli obblighi contrattuali*" (art. 18);
 - il protocollo d'intesa è stipulato fra la
Provincia (SFF e SA) e EGC (art. 18)
- in data 22 agosto 2012 è stato ratifica-
to il primo protocollo d'intesa con una
durata riferita al biennio 2012-2013 e la
previsione di una tacita proroga di an-
no in anno qualora, entro il 31 ottobre,
non vi sia disdetta formale presentata
da una delle parti (art. 16 del contratto);
- con nota di data 26 settembre 2013
prot. n. 1532/13 l'ACT ha formalizzato
disdetta del contratto ratificato in da-
ta 22 agosto; su indicazione dell'As-
sessore all'Agricoltura, Foreste, Turi-
simo, Promozione, Caccia e pesca della
PAT (nota del 18 ott. 2013 prot. PAT/
RFA31/567862) l'ACT ha presentato al
SFF e SA una proposta di riformulazio-
ne del protocollo (nota di data 18 nov.
2013 prot. 1704/13);

Visto quanto riportato in premessa:

fra la Provincia Autonoma di Trento
rappresentata dal:

- Dirigente del Servizio Agricoltura dott.
Fabrizio Adriano Dagostin
 - Dirigente del Servizio Foreste e fauna
dott. Maurizio Zanin
- e

l'Associazione Cacciatori Trentini (EGC)
rappresentata dal proprio Presidente
Gianpaolo Sassudelli

si stipula il seguente protocollo d'intesa
riferito alle casistiche che si verificano
negli ambiti territoriali individuati come
"area di controllo" come da cartografia
allegata alla Deliberazione del Comitato
faunistico provinciale n. 640 del 6 a-
gosto 2013.

PROTOCOLLO D'INTESA

IMPEGNI DELL'EGC

Art. 1

Finalità gestionali

L'immissione di fauna selvatica, se pri-
va di autorizzazione rilasciata dal Comi-
tato faunistico, è vietata ai sensi dell'art.
34 della L.P. n. 24/91.

Nel caso del cinghiale, la finalità ge-
stionale è quella individuata all'art. 1 del-
la Disciplina del controllo approvata con
deliberazione del Comitato n. 640 del 6
agosto 2013.

L'EGC s'impegna a contribuire al rag-
giungimento delle finalità di cui all'art. 1
della Disciplina di controllo del cinghiale:

- attraverso un'azione d'indirizzo, infor-
mativa, formativa e di sorveglianza nei
confronti dell'operato dei cacciatori;
- esercitando, tramite l'organizzazione
dei controllori abilitati e incaricati, un
adeguato prelievo nell'area di control-
lo, tale da contenere l'impatto del cin-
ghiale a livelli compatibili con il norma-
le e tradizionale esercizio delle attività
agricole e con la tutela delle altre com-
ponenti ambientali, evitando che si crei
così tensione e si generi contenzioso
con le componenti sociali, con partico-
lare riferimento agli agricoltori. L'azio-
ne di controllo potrà essere facilitata
da preventiva azione di foraggiamento
praticata con l'impiego di specifici di-
spositivi di piccole dimensioni (bidone

francese) privi di pannello fotovoltaico e non ancorati stabilmente al suolo.

- contrastando le operazioni gestionali indirizzate a far espandere la specie nell'area a densità zero: nel caso si verificano presenze e si formano nuovi nuclei di cinghiali in tali aree, intervenendo con proprio personale alla loro pronta rimozione, sostenendo e integrando l'azione che sarà sviluppata dal personale provinciale.

Art. 2

Prevenzione e indennizzo

L'EGC concorre con la Provincia all'indennizzo e negli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole provocati dal cinghiale.

All'EGC compete:

- a. nel caso del danno ammesso a indennizzo dalla Provincia, la compartecipazione alla relativa spesa versando alla Provincia una quota pari al 30% dell'importo complessivo del danno, con un limite massimo di 10.000 euro all'anno;
- b. nel caso di danno che non raggiunge l'importo minimo ammissibile a finanziamento fissato dalla Provincia con propria deliberazione attuativa dei criteri (danno sotto soglia), l'EGC potrà intervenire con manodopera non specializzata prestata a titolo di volontariato dai cacciatori abilitati al controllo o attraverso terzi per ripristinare il danno, secondo le norme di buona pratica agricola;
- c. l'allestimento e la gestione delle opere di prevenzione dei danni proprie, o fornite da Soggetti terzi, limitatamente alla tipologia mobile e ad impiego temporaneo (ad esempio recinzioni elettriche), fermo restando quanto già previsto all'art. 1.

PROCEDURE

Art. 3

Generalità

Le procedure di seguito individuate integrano ma fanno comunque salvi i criteri, le modalità e le procedure per la concessione degli indennizzi dei danni alle colture agricole e dei contributi in conto capitale per danni causati dal cinghiale, come disciplinati dalla normativa adottata in materia dal Servizio competente.

Art. 4

Istanze e comunicazione

Le segnalazioni del danno e le relative istanze di risarcimento sono indirizzate dall'interessato al SA secondo la modulistica disponibile presso gli uffici del medesimo.

Art. 5

Accertamento del danno

A seguito dell'istanza d'indennizzo danni il SA:

- a. effettua l'analisi dei dati contenuti in domanda ed eventualmente procede a un sopralluogo finalizzato all'accertamento del danno;
- b. informa verbalmente l'utente circa i possibili interventi individuati nell'ambito del presente protocollo;
- c. comunica tempestivamente, per gli interventi di competenza, l'esito dell'esame della domanda all'EGC trasmettendone copia di ognuna; l'utilizzazione di archivi informatici configurati quali aree di condivisione delle informazioni, potrà sostituire tale comunicazione.

Art. 6

Intervento dell'EGC in caso di danno sotto soglia

Nelle aree di controllo, in caso di dan-

no sotto soglia, l'EGC interverrà secondo le competenze riservate nel presente protocollo nel ripristino del danno.

Indipendentemente dall'importo del danno stesso, l'EGC provvederà all'attivazione degli interventi di protezione e nell'eventuale abbattimento di capi.

L'eventuale ripristino del danno è effettuato in tempi compatibili con la destinazione del fondo, secondo le norme di buona pratica agricola al fine di riportare i fondi medesimi allo stato ante danneggiamento.

Art. 7

Compartecipazione finanziaria dell'EGC all'indennizzo danni sopra soglia

Il SA provvederà annualmente ad inviare all'EGC, e per conoscenza al SFF, l'elenco delle domande d'indennizzo pervenute nonché di quelle liquidate e a quantificare l'ammontare della quota a carico dell'EGC, come individuata all'art. 2 del presente protocollo.

Detta quota sarà versata dall'EGC a favore della P.A.T. in unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 8

Informazioni fornite dall'EGC

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'EGC trasmette al SFF l'elenco dei controllori designati specificando la riserva di competenza.

L'EGC trasmette con cadenza mensile al SFF copia dei registri aggiornati riportanti l'avvenuto abbattimento di cinghiali in area di controllo. L'utilizzazione di archivi informatici configurati quali aree di condivisione delle informazioni, potrà sostituire tale comunicazione periodica.

CONTENZIOSO, DURATA E REVOCA DEL PROTOCOLLO

Art. 9

Rapporti fra EGC e utente

Nelle casistiche di competenza, l'EGC si impegna a intervenire con tempestività e con scrupolo, anche al fine di contenere il contenzioso con i proprietari e/o gestori dei fondi danneggiati, con le Organizzazioni di produttori e le Associazioni di categoria.

Art. 10

Intervento sostitutivo

Nel caso in cui l'EGC ravvisi un mancato rispetto degli indirizzi della nuova disciplina di controllo del cinghiale e degli obblighi relazionati al presente protocollo imputabile ad una singola Riserva di caccia di diritto, intima alla Riserva di provvedere fissando un termine temporale.

Se permane l'inadempienza, L'EGC:

- revoca l'incarico del controllo a tutti i controllori abilitati della Riserva medesima; l'incarico così revocato non potrà essere riaffidato per un periodo minimo di due anni;
- ne dà tempestiva comunicazione al SFF e al SA;
- procede tempestivamente ad adempiere a quanto dovuto; eventuali interventi di contenimento numerico dei capi saranno effettuati dal personale tecnico dell'EGC e i capi abbattuti saranno destinati a Istituti di beneficenza o assistenza, o diversamente distrutti.

Art. 11

Intervento personale CFT

Il caso individuato al secondo capoverso dell'art. 10 si configura come si-

tuazione di particolare criticità e l'intervento del CFT potrà aver luogo in quella Riserva di caccia di diritto qualora non provveda tempestivamente l'EGC. In questo caso l'azione del CFT non dovrà essere preceduta dalla sollecitazione di cui all'art. 9 della nuova disciplina di controllo del cinghiale e interverrà fino al ripristino dell'autorizzazione al controllo ai controllori della Riserva.

Art. 12

Inadempienze rilevate dai Servizi provinciali

Qualora il SA o il SFF ravvisino un mancato rispetto da parte dell'EGC degli obblighi conseguenti l'adozione della nuova disciplina di controllo del cinghiale e di quelli assunti con il presente protocollo, ne daranno comunicazione formale all'EGC specificando gli interventi richiesti ed individuati dal presente documento.

L'EGC è tenuto ad adempiere a quanto richiesto entro i termini temporali riportati nella comunicazione.

Art. 13

Tentativo di conciliazione

Nel caso di insorgenza di contenzioso fra EGC e PAT, questa ultima rappresentata dalle Strutture firmatarie del presente protocollo, viene esperito un tentativo di conciliazione da parte di una apposita Commissione.

La Commissione è composta da:

- un rappresentante della PAT individuato di comune accordo fra le due Strutture provinciali firmatarie del presente protocollo;
- un rappresentante individuato dall'EGC;
- un tecnico agronomo dipendente dalla Fondazione Edmund Mach.

Funge da segreteria della Commissione un funzionario del SFF.

La Commissione si esprime entro 30 gg dall'incarico ricevuto.

Art. 14

Applicabilità della nuova Disciplina del controllo al cinghiale

In caso d'inadempienza da parte dell'EGC rispetto agli impegni contrattuali, il presente protocollo d'intesa s'intende disatteso e pertanto cessano le condizioni di applicabilità della Disciplina di controllo al cinghiale (art. 5 della Disciplina del controllo al cinghiale nella provincia di Trento approvata con deliberazione del Comitato Faunistico provinciale n. 640 del 6 agosto 2013).

In questo caso è data comunicazione all'EGC dell'avvenuta condizione di recesso con atto motivato a firma del Dirigente del SFF e del Dirigente del SA.

Art. 15

Recesso

Le parti possono recedere dal presente protocollo con preavviso di 3 mesi.

La scelta di recedere dal protocollo è comunicata alla controparte con atto formale motivato.

Art. 16

Durata e rinnovo del protocollo

Il presente contratto s'intende tacitamente prorogato di anno in anno qualora, entro 3 mesi dalla scadenza, non vi sia disdetta formale presentata da una delle parti.

Trento, 22 gennaio 2014

Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Fabrizio Adriano Dagostin

Dirigente del Servizio Foreste e Fauna
Dott. Maurizio Zanin

Presidente dell'Associazione Cacciatori Trentini
Sig. Gianpaolo Sassudelli



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE

25 gennaio 2014

Visto l'articolo 31 comma 2 della L.P. 24/1991;

vista la deliberazione n. 640 del 6 agosto 2013 del Comitato faunistico provinciale;

visto il secondo Protocollo d'intesa relativo alla disciplina del controllo del cinghiale in Provincia di Trento stipulato tra il Servizio Foreste e fauna, il Servizio Agricoltura e l'Ente Gestore della Caccia in Provincia di Trento;

l'Associazione Cacciatori Trentini emana il seguente regolamento di gestione del controllo del cinghiale al fine della corretta applicazione degli atti e intese sopra citati.

Il presente regolamento assume carattere vincolante per l'esecuzione del controllo all'interno delle riserve rientranti nella zona di gestione.

Titolo 1

Ambito provinciale

Art. 1

Definizione delle sotto zone

Il territorio provinciale ricadente nella "Zona di gestione" è diviso in tre "Sotto Zone":

1. Valle del Chiese-Valle di Ledro;
2. Vallagarina-Trento-Riva del Garda;
3. Valsugana.

Art. 2

Commissioni operative

- a. Per ogni Sotto Zona di gestione è istituita una Commissione Operativa costituita dal tecnico di distretto competente (o maggiormente coinvolto) e dai consiglieri dei distretti ricadenti nella Sotto Zona, salva la possibilità di delega, anche permanente, da parte di un consigliere in favore di altro dei consiglieri facenti parte della Commissione.
- b. La Commissione Operativa ha la funzione di coordinare l'attività di controllo della Sotto Zona, di individuare la quota minima di capi da prelevare per periodo suddivisi per Sotto Zona o raggruppamento di Riserve, di valutare lo stato e l'andamento dell'applicazione della disciplina, di verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi contenuti nel documento di indirizzo e di gestione e di adottare tutte le misure necessarie alla corretta attuazione della disciplina del controllo, tra cui la sospensione o l'attivazione del controllo (sia ordinario che straordinario), l'interdizio-

ne dell'attività di prelievo in alcune aree, l'adozione di misure straordinarie per il perseguimento degli obiettivi individuati.

c. La commissione operativa ha la facoltà di:

- ✓ sospendere e/o interdire l'attività di controllo ordinario in aree (porzioni di riserva, riserva/e, distretto/i e sotto zona) in cui il controllo non è giustificato;
- ✓ sospendere il controllo ordinario e/o straordinario in aree (porzioni di riserva, riserva/e, distretto/i e sotto zona) in cui sono rilevati e dimostrati rilasci illegali di cinghiali o ibridi cinghiale/suino domestico;
- ✓ sospendere e/o interdire l'attività di controllo ordinario nelle zone di bramito del cervo (sia formalmente istituite con regolamento interno di riserva o ai sensi della determinazione n. 276 del 2011 che in aree interessate dall'attività riproduttiva del cervide ma non istituzionalizzate);
- ✓ sospendere l'attività di pastorazione in determinate aree o rendere obbligatoria quella in altre al fine di ridurre l'impatto della specie con le attività antropiche ovvero per limitare i danni alle colture agricole;
- ✓ indirizzare il controllo, sia ordinario che straordinario, in specifiche aree interessate da danni da cinghiale e adottare le conseguenti misure necessarie alla realizzazione dell'indirizzo di controllo;
- ✓ sospendere il controllo una volta raggiunta una quota di abbattimenti coerente con l'obiettivo di contenimento dei danni;
- ✓ obbligare le riserve ad intraprendere azioni mirate ad evitare l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo d'intesa.

d. La Commissione operativa di Sotto

to Zona può intervenire d'ufficio nella conduzione del controllo di Riserva con provvedimento motivato per la risoluzione di problematiche che necessitano di interventi immediati.

e. La Commissione Operativa di Sotto Zona assume le proprie decisioni all'unanimità. Se questa non si raggiunge, in merito a questioni tecnico-operative, la relativa questione sarà sottoposta al Direttore Tecnico, le cui decisioni saranno vincolanti per la Commissione; sulle altre questioni di carattere non strettamente tecnico-operativo dovrà essere sentito il Presidente ACT, le cui decisioni saranno vincolanti per la Commissione.

f. Le Commissioni Operative di Sotto Zona, riunite in sessione congiunta, hanno la funzione e l'incarico di attuare la disciplina del controllo. Le deliberazioni delle Commissioni Operative di Sotto Zona riunite hanno carattere vincolante per l'esercizio del controllo nelle riserve di caccia.

g. Le Commissioni Operative di Sotto Zona si riuniscono in sessione congiunta su richiesta di almeno uno dei componenti delle stesse o del Direttore tecnico o del Presidente. Alle riunioni partecipa il Direttore tecnico con funzione di coordinatore e segretario. Il Direttore tecnico redige il verbale delle riunioni e trasmette alla Giunta le deliberazioni assunte dalle Commissioni Operative di Sotto Zona riunite in sessione congiunta.

h. Le tre commissioni operative in sessione congiunta definiscono i criteri per l'applicazione della sospensione per mancato rispetto dei regolamenti di controllo di riserva.

i. Le Commissioni Operative di Sotto Zona, quando richiesto, relazionano alla Giunta Esecutiva sull'attività svolta e sullo stato dell'applicazione della disciplina del controllo e sulle proble-

- matiche riscontrate. La Giunta Esecutiva potrà dare direttive e stabilire criteri cui le commissioni dovranno attenersi nell'attività successiva.
- j. Le Commissioni Operative di Sotto Zona, per la programmazione dell'attività e per la verifica dell'attuazione e del rispetto della Disciplina del controllo, del Protocollo d'intesa e del presente Regolamento, potranno avvalersi di relazioni periodiche redatte dai guardiacaccia di zona.
 - k. La Commissione Operativa di Sotto Zona ha il compito di raccordarsi con gli organismi di rappresentanza del comparto agricolo qualora questi abbiano competenze sovracomunali e/o provinciali (Associazioni agricole, Consorzi, Cooperative, ecc).
 - l. Contro tutti i provvedimenti delle Commissioni Operative previsti dal presente regolamento, ivi compresi quelli assunti con il coinvolgimento del Direttore Tecnico e del Presidente ACT, il membro della Commissione che ha espresso voto contrario, il Rettore della/e Riserva/e interessata/e dal provvedimento e il cacciatore specificamente destinatario del provvedimento, possono promuovere ricorso alla Giunta Esecutiva dell'ACT entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, depositando motivata richiesta di annullamento/modifica presso la sede centrale ACT. La Giunta Esecutiva dell'ACT delibera in merito al ricorso, sentita la Commissione Operativa interessata.
- del controllo (Deliberazione n. 640 del 2013), del Regolamento provinciale e del Regolamento della riserva/e in cui esercita il controllo.
- b. Ogni controllore per essere annualmente designato deve versare una quota, variabile di anno in anno in relazione all'andamento dell'impatto della specie sulle colture agricole, quale contributo alla compartecipazione dell'ACT con la Provincia Autonoma di Trento per la mitigazione delle problematiche determinate dalla specie. L'ammontare annuale della quota per singolo controllore sarà valutato in base all'esito del controllo effettuato la stagione precedente a livello di Sotto Zona e secondo criteri che verranno annualmente predisposti dalle commissioni operative in sessione congiunta e quindi proposti alla Giunta Esecutiva dell'ACT, cui spetterà la loro approvazione definitiva. Eventuali difformità di risultato riscontrate nelle riserve poste a confine di Sotto Zona saranno valutate dalle commissioni operative interessate che delibereranno in merito. Per il solo 2012 la quota annuale sarà uguale per tutti i controllori incaricati.
 - c. Il controllore designato può esercitare il controllo esclusivamente nella riserva di cui è titolare di permesso di caccia di diritto o di aggregato.
 - d. La quota contributiva annuale per singola Sotto Zona è proposta dalle tre Commissioni Operative in sessione congiunta e deliberata dalla Giunta Esecutiva dell'ACT secondo i criteri annualmente stabiliti.
 - e. Il conferimento da parte dell'Ente gestore dell'incarico annuale al singolo controllore è subordinato al previo versamento da parte di quest'ultimo della quota annuale. La durata annuale dell'incarico non potrà essere

Art. 3

Controllori annualmente designati

- a. Ogni controllore per essere annualmente designato deve formalmente accettare i termini dell'incarico e rispettare i contenuti della Disciplina

tacitamente prorogata, richiedendosi anno per anno un espresso conferimento di incarico da parte dell'Ente Gestore.

- f. La quota annuale stabilita per Sotto Zona è comunicata ai rettori o ai responsabili di riserva delle riserve interessate che provvederanno alla raccolta delle quote da ciascun interessato e al successivo inoltrare presso la sede centrale, con allegato l'elenco dei nominativi dei controllori che le hanno versate.
- g. Il termine per richiedere l'incarico annuale (la richiesta può essere effettuata solo dopo il versamento della quota annuale) è stabilito nella data annuale definita per la presentazione dei fogli rosa (15 marzo) ovvero all'atto del tesseramento anche se effettuato dopo tale data. Dopo la presentazione del foglio rosa senza richiesta di incarico non sarà possibile richiedere nuovamente l'incarico per il controllo.
- h. I controllori annualmente designati dovranno collaborare alla raccolta dei dati di presenza della specie.

Titolo 2

Ambito di Riserva Comunale di caccia

Art. 1

Regolamentazione di Riserva

Il responsabile del controllo di riserva è il rettore della stessa. Il rettore esercita la funzione di coordinamento riservistico prescindendo dal possesso dell'abilitazione al controllo. Il rettore può altresì delegare formalmente (specifica comunicazione deve essere inviata alla sede centrale dell'ACT) altra persona al coordinamento e alla gestione del controllo nella propria riserva: in questo caso il delegato deve essere un controllore abilitato e incaricato.

In caso di dimissioni del rettore e fino a nomina di un Commissario o del nuovo rettore, il coordinamento del controllo è assunto dalla Commissione Operativa di Sotto Zona.

In caso di inadempienza del rettore nell'attività di coordinamento ovvero per mancato rispetto dei contenuti della Disciplina del controllo (deliberazione n. 640 del 2013), del Protocollo di intesa e del presente Regolamento o nel caso di dimissioni del responsabile designato dal rettore, il coordinamento del controllo è assunto dalla Commissione Operativa di Sotto Zona.

Ogni riserva deve dotarsi di un regolamento dell'attività di controllo che preveda l'individuazione dei criteri di realizzazione delle opere di prevenzione dei danni, di realizzazione e attuazione della pasturazione e delle modalità di partecipazione dei controllori al controllo straordinario (liste di priorità). Il regolamento potrà inoltre stabilire ulteriori limitazioni o specifiche modalità operative coerenti con i principi della disciplina di controllo e intese a salvaguardare la corretta e buona gestione della riserva di caccia. Il regolamento del controllo delle singole riserve può prevedere:

- a. la temporanea sospensione del controllo ordinario o la limitazione delle giornate per l'esercizio del controllo ordinario;
- b. la chiusura all'attività di controllo ordinario di determinate aree di particolare interesse ambientale e faunistico;
- c. il divieto di pasturazione in determinate aree di particolare interesse ambientale e faunistico;
- d. la definizione di ulteriori criteri di allestimento e gestione di punti di pasturazione (i criteri possono essere solo restrittivi rispetto ai contenuti della deliberazione n. 640 del 2013) [ad esempio: prevedere obbligatoriamente

- te la disattivazione di punti di foraggiamento non efficienti o sui quali non vengono realizzati abbattimenti (punti di pasturazioni fittizi finalizzati al mantenimento del controllo di alcune porzioni di riserva da parte dei controllori) o dove non sono effettuate uscite di controllo; definizione di un tetto massimo di punti di pasturazione per riserva o per porzione di riserva; definizione di criteri di aggregazione dei controllori];
- e. l'individuazione di ulteriori modalità di esercizio del controllo ordinario (le modalità possono essere solo restrittivi rispetto ai contenuti della deliberazione n. 640 del 2013);
 - f. la limitazione del numero di cinghiali abbattibili annualmente o per periodo dal singolo controllore incaricato;
 - g. le modalità di formazione e aggiornamento delle liste di priorità per la partecipazione dei controllori designati al controllo straordinario;
 - h. le modalità di formazione e aggiornamento delle liste per la partecipazione all'attività di ripristino dei danni sotto soglia. L'esecuzione volontaria dei ripristini ambientali (certificata secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa) può essere utilizzata quale fattore di merito per l'aggiornamento delle liste di priorità per la partecipazione al controllo straordinario;
 - i. le modalità di allestimento e gestione delle opere di prevenzione dei danni;
 - j. le modalità di compartecipazione economica a livello di riserva per la creazione di un fondo finalizzato e vincolato alle opere di prevenzione e alle attività di ripristino dei danni sotto soglia, tra cui, ad esempio, il versamento di una somma proporzionale al peso del capo abbattuto. In tal caso il mancato versamento della somma potrà costituire violazione del regolamento di controllo

- k. l'obbligatorietà del trasposto dei capi abbattuti presso centri di pesatura/controllo per gli accertamenti sanitari e per la raccolta dei dati biometrici.

Art. 2

Approvazione Regolamenti di Riserva

Il rettore è individuato quale garante della rispondenza del regolamento del controllo di riserva con i principi di gestione interna della riserva stessa. È demandata altresì al rettore o al suo incaricato la facoltà di sottoporre la proposta di regolamento del controllo a tutti i controllori incaricati ovvero di inviare la proposta di regolamento direttamente alla Commissione Operativa.

Il regolamento di riserva deve essere inviato alle tre Commissioni Operative (presso la sede centrale dell'ACT) per la valutazione di conformità e successiva ratifica. La Commissione potrà modificare d'ufficio e/o integrare i regolamenti di Riserva qualora non conformi ai contenuti e ai principi stabiliti dalla Disciplina del controllo (Deliberazione n. 640 del 2013), nel caso di inadeguatezza per la gestione del controllo ovvero qualora non conformi ai contenuti e ai principi stabiliti dal Protocollo d'intesa di cui in premessa e dal presente Regolamento.

Art. 3

Rapporti con la componente agricola locale

Il rettore ha il compito di raccordarsi con i rappresentanti Amministrativi comunali e con gli agricoltori, o rappresentanti di categoria ove nominati, presenti all'interno del Comune amministrativo in cui ricade la Riserva di caccia.

